

Trib. Perugia, 28 luglio 2015, n. 1237. Contratto di viaggio – Perdita del bagaglio – Richiesta di risarcimento danni – Responsabilità vettore aereo – Limitazioni di responsabilità – Accoglimento parziale Danno da vacanza rovinata – Richiesta di risarcimento – Insussistenza

In caso di perdita del bagaglio da parte del vettore, la compagnia aerea risponde per il relativo evento dannoso ex artt. 1681 e 1693 c.c. e dovrà essere applicata, di conseguenza, la disciplina contenuta nella Convenzione di Montreal del 1999 ed nel regolamento 889/2002 C3, alla quale è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. n. 12 del 2004. Non può essere invece risarcito il c.d. “danno da vacanza rovinata”, in quanto tale danno attiene all’ambito della responsabilità dell’organizzatore e del venditore per le “obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico” e non alla responsabilità del vettore aereo per ritardata o omessa consegna del bagaglio.

Trib. Perugia, 9 marzo 2015, n. 494. Contratto di viaggio – Pacchetto turistico “tutto compreso” – Mancata prestazione dei servizi promessi ed indicati nel *depliant* e nel catalogo illustrativo – Inadempimento delle obbligazioni contrattuali – Sussistenza

*La mancata prestazione dei servizi promessi ed indicati nel *depliant* e nel catalogo illustrativo costituisce non solo inadempimento rispetto all’obbligo di corretta e verificata informazione, ma anche inadempimento rilevante rispetto allo standard medio che un albergo è tenuto a garantire in relazione alla categoria di appartenenza.*

Giud. Pace Perugia, 8 febbraio 2014, n. 174. Contratto di viaggio – Pacchetto turistico “tutto compreso” – Inadempimento dell’agenzia di viaggio – Responsabilità contrattuale – Sussistenza

L’agenzia di viaggi risponde ex art. 1218 c.c. degli inadempimenti alla stessa imputabili che legittimano il consumatore-viaggiatore ad agire sia per la risoluzione del relativo contratto che per il risarcimento del danno patrimoniale e non che dovesse derivare dal suddetto inadempimento.

Giud. Pace Perugia, 14 ottobre 2013, n. 1043. Contratto di viaggio – Annullamento del volo di ritorno per avverse condizioni atmosferiche – Irragionevole ritardo nella riorganizzazione del volo di ritorno – Responsabilità del vettore aereo – Sussistenza

Il vettore aereo che non abbia prestato assistenza ai passeggeri in caso di annullamento del volo di ritorno per avverse condizioni atmosferiche è comunque tenuto alla corresponsione nei riguardi dei passeggeri di una somma corrispondente ai costi documentati di pernottamento, soggiorno e trasporto. In considerazione dell’irragionevole ritardo nella riorganizzazione del volo di ritorno - dopo 6 giorni dalla data del rientro programmato - nonostante la riapertura dell’aeroporto, pare equo condannare il vettore aereo anche al pagamento in favore di ogni passeggero della somma una tantum di € 600,00 per il ritardo. Vista l’eccezionalità dell’evento verificatosi - un uragano -, nonostante la soccombenza del vettore aereo convenuto, si dispone la compensazione delle spese.

Trib. Perugia, 28 giugno 2013, n. 974. Contratto di viaggio – Pacchetto turistico “tutto compreso” – Danno da vacanza rovinata – Responsabilità dell’organizzatore del viaggio – Superamento di una soglia minima di tollerabilità e compromissione della fruibilità della vacanza – Accoglimento della domanda

La conclusione di un contratto di vendita avente ad oggetto un pacchetto turistico comporta a carico del tour operator l'obbligo di risarcire i danni eventualmente subiti dal cliente in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, salvo che lo stesso dimostri che il pregiudizio sia dovuto a causa a lui non imputabile, quale il caso fortuito o la forza maggiore. Nell'ipotesi di danno da vacanza rovinata, pertanto, l'obbligo risarcitorio grava sull'organizzatore del viaggio in quanto unico diretto referente individuabile dal consumatore-cliente. Tuttavia, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non è sufficiente una mera frustrazione delle aspettative soggettive di chi ha acquistato il pacchetto turistico, bensì è necessario che la lesione dell'interesse del turista di godere pienamente della vacanza come occasione di piacere e di riposo superi una soglia minima di tollerabilità – da determinarsi nel caso concreto sulla base del complessivo assetto contrattuale – e che il pregiudizio sia tale da compromettere la fruibilità della vacanza stessa.

Trib. Perugia, 12 marzo 2013, n. 392. Contratto di viaggio – Pacchetto turistico “tutto compreso” – Mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto – Danni causati da azioni o omissioni di altri prestatori di servizi del cui aiuto si è avvalso l'organizzatore – Responsabilità dell'organizzatore – Sussistenza

La vendita di un pacchetto turistico «tutto compreso» espone l'organizzatore del viaggio all'obbligo di risarcire il danno subito dal viaggiatore a causa del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, qualora non provi che gli stessi siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'organizzatore, inoltre, è responsabile di qualunque pregiudizio arrecato al turista-consumatore dall'inadempimento totale o parziale dei propri obblighi anche qualora i danni siano stati causati da azioni o omissioni di altri prestatori di servizi del cui aiuto si è avvalso. L'agenzia che organizza un viaggio «tutto compreso», pertanto, risponde del danno occorso al viaggiatore – caduto da un dislivello tra il piano di passaggio posto sul retro del palco di un teatro ed un campo sportivo dismesso – a causa dell'inosservanza, da parte dell'Hotel dove il turista alloggia, delle misure necessarie a consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività di animazione, poiché lo svolgimento di tale attività non in condizioni di sicurezza costituisce un inadempimento degli obblighi gravanti su colui che presta il servizio e, di conseguenza, sull'organizzatore del viaggio, che abbia ommesso di scegliere con diligenza il soggetto che doveva espletare le attività relative all'alloggio.

Tribunale di Perugia, 24 maggio 2012, n. 629. Contratto di viaggio – Pacchetto turistico – Contratto stipulato fuori dai locali commerciali – Diritto di recesso – Sussistenza – Scioglimento del contratto

Il Tribunale di Perugia, ricondotto il contratto stipulato al modello del “pacchetto turistico”, essendo il suo contenuto costituito dall'organizzazione di un viaggio con relativa offerta di trasporto, alloggio, servizi turistici in posizione significativa nell'ambito del viaggio, e riconoscendo che lo stesso è stato concluso fuori dai locali commerciali, ritiene che sia applicabile la normativa consumeristica di cui agli artt. 47, 64-67 e 88, comma 1, lett. h, del d.lg. n 206 del 2005. L'acquirente del pacchetto turistico ha, pertanto, diritto di recesso, da esercitarsi per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, ex art. 65, comma 1, lettera a, solo dalla data di ricezione della informazione sul diritto, ricezione che, per il pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 88, deve essere contenuta nell'opuscolo, ove consegnato. Nel caso di specie, né è stato consegnato tale opuscolo né sono state effettuate comunicazioni/informazioni di sorta sul diritto di recesso, dunque nessun termine è dunque decorso a carico del consumatore. Ne consegue che il diritto di recesso è stato validamente e tempestivamente esercitato con la raccomandata A.R. inviata per conto dell'interessato

ed a nome dello stesso, seppure il contenuto di tale missiva era concernente il rimborso della somma, in quanto, facendo riferimento all'“annullamento” del viaggio, può interpretarsi agevolmente quale comunicazione, o conferma, di recesso. Il contratto è dunque sciolto per effetto del recesso.

Trib. Perugia, 2 maggio 2012, n. 528. Contratto di viaggio – Albergo – Deposito – Furto di titoli bancari – Responsabilità albergatore – Insussistenza – Danno da vacanza rovinata – Esclusione

Il cliente di una struttura alberghiera che decida di non avvalersi del servizio di custodia di oggetti di valore offerto dall'albergatore assume consapevolmente il connesso rischio e non può invocare la responsabilità dell'albergatore per il furto subito all'interno della sua camera. Il Tribunale di Perugia ha, pertanto, respinto la domanda attorea di risarcimento del danno per furto di titoli bancari subito durante il soggiorno presso la struttura alberghiera ed ha anche rigettato la domanda risarcitoria fondata sulla sussistenza di un presunto «danno da vacanza rovinata» per carenza di presupposti. Tale tipologia di danno, infatti, richiede un inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator con la stipulazione di un pacchetto turistico «tutto compreso», il quale si caratterizza per la combinazione prefissata di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, alloggio e servizi turistici agli stessi non accessori. Nella fattispecie de qua, invece, non sussistendo il requisito della pluralità dei servizi offerti, il Tribunale ha escluso la possibilità di ricorrere alla invocata tutela.

Tribunale di Terni, 10 aprile 2012, n. 262. Contratto di viaggio – Pacchetti turistici – Informativa precontrattuale – Trasparenza – Responsabilità civile dell'agenzia di viaggi – Danno da vacanza rovinata

Una coppia di coniugi ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, l'agenzia di viaggi dalla quale avevano acquistato una crociera per il loro viaggio di nozze. Gli attori non avevano potuto beneficiare del viaggio acquistato, in quanto obbligati ad abbandonare anticipatamente la nave da crociera per la rilevata mancanza del visto sul passaporto necessario per fare ingresso in uno degli Stati esteri previsto nell'itinerario della crociera. L'agenzia di viaggi chiamava in causa il tour operator e la propria assicurazione per la responsabilità civile. Il Tribunale di Terni, rilevato l'inadempimento dell'agenzia di viaggi per non aver fornito ai clienti le informazioni in merito ai documenti necessari per il viaggio, ha dichiarato la risoluzione del contratto di viaggio e ha condannato l'agenzia alla restituzione del prezzo pagato per l'intero pacchetto turistico, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata. La domanda della convenuta nei confronti del tour operator è stata rigettata in quanto la responsabilità per l'inadempimento era ascrivibile unicamente all'agenzia, mentre l'assicurazione è stata condannata a tenere indenne l'agenzia di tutte le somme dovute da quest'ultima nei confronti degli attori.

Tribunale di Terni, 1° marzo 2012, n. 162. Contratto di viaggio – Contratto di deposito – Perdita di un bagaglio – Responsabilità contrattuale della Compagnia Aerea – Eccezione di incompetenza – Insussistenza – Foro del consumatore

Il Tribunale adito, relativamente all'eccezione sollevata, ritiene la propria competenza a giudicare della controversia ex art. 33, lett. u, c. cons. secondo il quale si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; nel merito, osserva che il contratto stipulato con l'acquisto del biglietto aereo si configura come contratto di trasporto ex art. 1681 c.c. ss. e, pertanto, la responsabilità nel suo adempimento è di natura

contrattuale ex art. 1218 c.c. Nel caso di specie, la convenuta si è impegnata contrattualmente a trasportare gli attori e i beni che dagli stessi le sono stati affidati ed ha ricevuto dagli stessi un bagaglio del quale è responsabile ex art. 1693 c.c. Pertanto, qualora lo smarrimento si sia verificato nella fase in cui quest'ultimo soggetto detiene i bagagli è solo la compagnia aerea che contrattualmente può avere azione nei suoi confronti.

Trib. Terni, 26 settembre 2011, n. 732. Contratto di viaggio – *Carrier's place of business* – Foro del passeggero–consumatore – Risarcimento del danno da perdita del bagaglio

Il Giudice, aderendo all'indirizzo interpretativo per il quale anche quando il contratto di trasporto è stipulato in virtù di un accordo interline o di interagency si concretizza una "carrier's place of business" e, pertanto, non occorre che la struttura, situata in Italia, che abbia concluso il contratto per conto del vettore appartenga a quest'ultima, in via preliminare, disattende l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano e ritiene la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto corrispondente al foro del passeggero-consumatore. Nel merito, condanna la compagnia aerea al risarcimento del danno per la perdita del bagaglio ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal.

Trib. Terni, 20 aprile 2010, n. 394. Contratto di viaggio *all-inclusive* – *Ius variandi* del professionista – Modalità di esercizio – Legittimità delle variazioni – Risarcibilità del danno subito dal consumatore – Esclusione – Danno da vacanza rovinata – Presupposti

Nell'ambito dei contratti di viaggio all-inclusive stipulati da un consumatore, non costituisce inadempimento del professionista la modifica di uno o più elementi del contratto effettuata ai sensi dell'art. 91 c. cons. Allo stesso modo non può essere considerata indice di inadempimento il mancato godimento, da parte del consumatore, di alcune caratteristiche aggiuntive del soggiorno turistico la cui presenza, pur richiesta da quest'ultimo, non era stata assicurata da parte del tour operator.

In ogni caso, la risarcibilità del c.d. «danno da vacanza rovinata», quale danno non patrimoniale, va riconosciuta solo ed esclusivamente ove il pregiudizio lamentato, oltre che provato, risulti eccedere quel grado di minima tolleranza che porta ad escludere il risarcimento dei pregiudizi più fantasiosi e risibili (v., sul punto, Cass. n. 26972 del 2008 e Cass. n. 26975 del 2008).

Trib. Terni, 8 febbraio 2010, n. 137. Contratto di viaggio – Pacchetto tutto compreso – Requisiti di applicabilità della disciplina consumeristica – Esclusione – Applicabilità dei normali rimedi contrattuali – Ammissibilità

L'inapplicabilità della disciplina consumeristica in materia di viaggi e vacanze «tutto compreso» derivante dal fatto che l'oggetto del contratto stipulato con il professionista è ravvisabile, nel caso di specie, nel solo soggiorno all'interno del villaggio turistico e non anche nell'ulteriore presenza di uno dei servizi di cui all'art. 84, comma 1, lett. a e c, c. cons., non esclude comunque l'applicabilità delle norme codicistiche sulla responsabilità contrattuale previste dall'art. 1218 c.c.

Trib. Perugia, 9 luglio 2009, n. 1226. Contratto di vendita di pacchetto turistico – Esercizio del diritto di recesso per fatto sopraggiunto non imputabile alla parte – Applicabilità dell'art. 86, lett. d, del d.lg. 6 ottobre 2005, n. 206

Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento "contratto di vendita di pacchetto turistico", stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate e di non

specificata provenienza, non approvate e sottoscritte dagli attori, e che pertanto non possono esplicitare alcuna influenza rispetto alla fattispecie in esame, ritiene applicabile la disciplina di cui al Codice del consumo. In particolare, dichiara legittimo il diritto di recesso per come esercitato dagli attori in conseguenza della "grave patologia" occorsa ad uno di essi nell'imminenza della partenza, dipeso dunque da fatto sopraggiunto non imputabile alla parte ed esclude, ex art. 86, lett. d, del d. lg. 6 ottobre 2005, n. 206 gli effetti dell'art. 1385 c.c. Dichiara, inoltre, che i convenuti non hanno diritto ad ottenere il pagamento della somma a titolo di saldo e li condanna alla restituzione della somma versata in acconto, oltre interessi legali e spese del giudizio.

Trib. Foligno, 20 dicembre 2008. Danno da vacanza rovinata – Responsabilità dell'intermediario di viaggi – Mandato con rappresentanza

Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l'agenzia di viaggi quando questa abbia soltanto provveduto alla prenotazione richiesta, e quindi svolto intermediazione di un unico servizio. Nella fattispecie è infatti applicabile la legge n. 1084/1977, che ha dato esecuzione alla CCV, e non il d.lg. n. 111/1995, poiché l'agenzia non ha organizzato due o più servizi né venduto un pacchetto turistico. Pertanto il rapporto tra agenzia e viaggiatore si configura come mandato con rappresentanza, e il contratto tra agenzia intermediaria e organizzatore del viaggio è considerato concluso direttamente dal viaggiatore; questi deve perciò agire contro l'organizzatore.